

Un messaggio nella bottiglia (e un'occasione perduta).

di *Stefania Amato*

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 122 DEL 2017
PRESIDENTE GROSSI, REDATTORE MODUGNO

*«Un libro deve essere un'ascia
per il mare ghiacciato che è dentro di noi»
(Franz Kafka)*

1. Premessa

Dunque apprendiamo che un libro è un oggetto come tutti gli altri; ma molto più pericoloso. E' oggetto come tanti, nel senso che può fungere da veicolo di comunicazione di idee, sentimenti e notizie tra le persone esattamente come qualsiasi altra cosa alla quale si conferisca (o che abbia in sé, per la relazione intercorrente tra chi se la scambia) una valenza simbolica condivisa; ma è potenzialmente molto pericoloso, in quanto possibile veicolo di messaggi illeciti che chi è soggetto al regime di 41-bis O.P. potrebbe inviare all'esterno del carcere o ricevere, così mantenendo i contatti con gli appartenenti al proprio ambiente criminale. E' legittimo, dunque, che l'Amministrazione penitenziaria, con atti efficaci nei confronti della generalità dei detenuti sottoposti a 41-bis, vieti lo scambio diretto di libri e riviste con l'esterno, non ravvisandosi violazione degli artt. 21, 33, 34, 15, 117 co, 1 Cost..

Così ha deciso la Corte costituzionale, con sentenza n. 122/2017, depositata lo scorso 26 maggio, di cui si è già data notizia in questa rivista con nota redazionale del 4 giugno 2017.

Una grossolana sintesi della decisione potrebbe essere questa: se il detenuto intende leggere un determinato libro o una rivista, in presenza del divieto di riceverli direttamente dai propri familiari può sempre ricorrere al canale istituzionale: basta che li cerchi in biblioteca o che chieda ciò che desidera leggere alla direzione del carcere. Dov'è il problema? Dov'è la compressione ingiustificata di diritti di rilievo costituzionale? Quel detenuto, del resto, appartiene alla criminalità organizzata e va evitata ogni possibilità che mantenga contatti con l'esterno, anche con mezzi drastici purché proporzionati allo scopo, legittimo, dell'annientamento della sua capacità criminale.

Con queste note si vuole tentare una riflessione dall'angolo visuale di chi pratica la realtà del carcere e, ricevendo insieme ai propri assistiti il precipitato concreto delle decisioni romane, non può non manifestare qualche rispettosa ma decisa perplessità

su alcuni degli argomenti proposti dalla Corte; a partire dal ragionamento di fondo appena sintetizzato, che pare poco attagliarsi alla necessità di calare le norme nella realtà della vita; in questo caso, di quella delle nostre carceri.

Certo la Consulta è giudice delle leggi e non dei fatti e chi scrive patisce il limite di un approccio necessariamente “da trincea”: prestare assistenza tecnica ad imputati e condannati detenuti impone di confrontarsi quotidianamente con le storture, le inefficienze, i percorsi tortuosi del sistema carcerario, che spesso si traducono in ostacoli insormontabili al concreto esercizio dei diritti delle persone recluse; circostanza ben presente al giudice remittente, che aveva sollevato la questione, peraltro, con un’ordinanza quasi accorata, pregevole anche per un afflato umanistico del tutto peculiare.

Per tornare alla domanda che, in qualche modo, la Corte pone con la sentenza in commento: di problemi ve ne sono tanti, ed è un peccato che si sia persa l’occasione (praticabile, forse, con una sentenza interpretativa di rigetto) per evitare in futuro la compromissione in concreto di diritti che la stessa Consulta ribadisce essenziali e meritevoli della più ampia tutela.

2. L’ordinanza di rimessione

2.1 I diritti “a fisarmonica” del detenuto

Il magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis comma 2-quater, lett. a) e lett. c)¹ O.P., nella parte in cui consente

(1) Si riportano, per comodità, le norme censurate: ARTICOLO N.41-bis L. 26.7.1975 n. 354 Situazioni di emergenza.

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto (2).

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis. (...)

2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto

all'amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto in regime differenziato con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa, per violazione degli artt. 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1 Cost. (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, anche nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di "trattamento inumano o degradante", e l'art. 8 della medesima Convenzione).

E' utile ricordare il caso concreto da cui muoveva l'ordinanza: una persona condannata in via definitiva, detenuta presso la casa circondariale di Terni, da tempo in regime differenziato ex art. 41-bis O.P., proponeva reclamo ex art. 35-bis O.P. contro il divieto, imposto dalla direzione del carcere in ottemperanza della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 3701/2014, di ricevere dai propri familiari libri e riviste a stampa mediante la corrispondenza o pacco postale o ricevendole all'esito dei colloqui visivi. Si trattava dello stesso detenuto destinatario in passato (il 18.12.2012) di un provvedimento con il quale il medesimo magistrato aveva disapplicato la precedente analoga circolare D.A.P. 8845/2011 perché giudicata illegittima², dovendosi ritenere ascritta alla sola autorità giudiziaria la competenza a disporre limitazioni ed eventuale visto di controllo sui libri e le riviste spedite al detenuto e da questi trasmesse ai familiari (così dando il magistrato di sorveglianza un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 41-bis e 18-ter O.P.). Per alcuni anni, dunque, la persona aveva

dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; (...) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; (...)"

(2) La circolare del 2011 aveva previsto una revisione in senso restrittivo di alcune limitazioni imposte ai detenuti sottoposti a regime di 41-bis, disponendo in particolare:

l'eliminazione dalle biblioteche degli istituti penitenziari di libri contenenti tecniche di comunicazione criptata;

il divieto di acquisto di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) al di fuori dell'istituto penitenziario, compresi abbonamenti, da sottoscrivere direttamente da parte della Direzione o dell'impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai detenuti richiedenti, per impedire che terze persone vengano a conoscenza dell'istituto di assegnazione dei detenuti;

il divieto di ricezione di libri o riviste da parte dei familiari, anche tramite pacco consegnato al colloquio o spedito per posta, oltre che di invio di tale materiale ai familiari da parte del detenuto;

il divieto di accumulo di un numero eccessivo di testi, anche al fine di agevolare le operazioni di perquisizione ordinaria;

il divieto di scambio di libri e riviste tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità.

potuto ricevere e trasmettere ai propri familiari libri e riviste (essendo comunque destinataria di provvedimento giurisdizionale che impone il visto di controllo sulla corrispondenza che riceve e trasmette nonché sulla stampa che legge, ex art. 18-ter O.P.) fino all'intervento di un nuovo divieto imposto dalla Direzione del carcere sulla scorta di una successiva circolare D.A.P. dell'11.2.2014; divieto impugnato dal detenuto avanti il magistrato di sorveglianza in quanto comportante un grave e attuale pregiudizio dei suoi diritti, sottoposti ad altalenante possibilità di esercizio.

2.2 Oltre le parole

Dovendosi affrontare nel prosieguo i singoli specifici profili di illegittimità costituzionale ravvisati dal giudice *a quo*, e le relative risposte della Corte, non sarà inutile ricordare che il promovimento della questione era stato sollecitato dal pubblico ministero, oltre che dal difensore del detenuto. Quest'ultimo, si legge nell'ordinanza di rimessione, aveva portato all'attenzione del magistrato di sorveglianza una serie di considerazioni sul significato che aveva avuto per il proprio assistito, in una situazione di quasi totale privazione dell'affettività, scambiarsi libri con i propri familiari ed in particolare con un nipote avvocato, nonché sulle numerose difficoltà che l'acquisto di libri e riviste attraverso il circuito penitenziario comporta. Il remittente, evidentemente conscio della fondatezza del secondo assunto sulla base della propria diretta esperienza della realtà carceraria, ne ha ravvisato il portato deleterio (anche) per l'effettività della funzione rieducativa della pena in esecuzione; ma, quel che più importa, se ci possiamo permettere una lettura "estesa" dell'ordinanza, ha allargato lo sguardo ed il pensiero individuando il cuore della questione nella natura del tutto peculiare dell'oggetto-libro e nel significato dello scambiarsi libri con le persone appartenenti al proprio orizzonte affettivo. Vale la pena citare: *«Se per chiunque, infatti, il rapporto fisico con un libro che sia stato letto o anche solo acquistato da un congiunto rappresenta un valore e la manifestazione di un legame la cui esperienza è comune e ci deriva da un bagaglio socio-culturale che affonda nei secoli della nostra tradizione (di talché la necessità di conservare nel tempo i libri dei nostri familiari è generalmente posta per importanza tra quelle più stringenti) per un detenuto già tanto deprivato di ogni rapporto fisico con i propri familiari, per giuste ragioni di prevenzione dal pericolo del passaggio di ordini o informazioni relative alla vita dei gruppi criminali, ciò acquista un significato tutto peculiare e dunque costituisce un residuo che, per essere limitato ancora, non deve poter trovare altro strumento di azione volto a prevenire il pericolo di compromissione dell'altrettanto importante valore costituito dalla salvaguardia dal pericolo dei contatti del ristretto con i sodali dei gruppi criminali in libertà. E non meno drammatico è anche il divieto di inviare ai propri familiari quei libri e quelle riviste a stampa che l'interessato abbia tenuto presso di sé e che, non potendo in alcun modo lui raggiungere i propri familiari all'esterno, lo vicariano in modo certamente incompleto ma ancora fisicamente tangibile».*

Il libro, dunque, come prezioso succedaneo di un'affettività tarpata dal regime detentivo speciale. Materia, oltre che pensiero; sostanza e significato di scambio nell'ambito dei più profondi legami che l'essere umano conosca.

Hanno colto, i Giudici costituzionali, la profondità della riflessione? Sono riusciti a visualizzare l'immagine di un detenuto che non può uscire dalla cella per 22 ore al giorno e in quella cella non può tenere più di tre libri, nessuno dei quali ricevuto direttamente da una moglie, da un padre, da un figlio? Questa sentenza mostra che essi abbiano voluto comprendere la peculiarità della materia che ha dato origine a una rivendicazione della riserva di giurisdizione (questo è, nella sostanza, l'ordinanza di rimessione) portata avanti da chi, per mandato istituzionale, esprime una valutazione sulla persona, e non sul suo reato, dovendola cogliere in tutta la sua umanità, non menomata e non menomabile dallo stato di detenzione?

Lasciamo la domanda in sospeso e andiamo con ordine.

2.3 Il diritto vivente: la *quaestio* come via obbligata

Il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha preso le mosse, come doveroso, dall'esame della normativa di riferimento, osservando come sul tema della possibilità di disapplicazione, da parte del magistrato di sorveglianza, della circolare del D.A.P. 16.11.2011, si sia formato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento contrario pressoché unanime, tal da potersi considerare "diritto vivente"³, non superabile con una difforme interpretazione eventualmente costituzionalmente orientata. Proprio sulla base di tale orientamento il D.A.P. ha emanato la nuova circolare 11 febbraio 2014, di ripristino delle limitazioni disposte dalla precedente.

Il remittente si è soffermato, in particolare, sul più ampio e recente arresto della Corte di cassazione, la sentenza 29 settembre 2014 – 15 gennaio 2015 n. 1774 della prima sezione penale; la quale, nel ribadire l'illegittimità dell'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza disapplicava la circolare D.A.P. 16.11.2011, ha osservato che delle due norme che regolano il campo dei controlli di corrispondenza e stampa – art. 18-ter (che riserva all'autorità giudiziaria le limitazioni e i controlli sulla corrispondenza e la stampa in arrivo e in partenza da detenuti⁴) e art. 41-bis O.P., la seconda ha «carattere di specialità derogante», di tal

(3) Il remittente cita, in particolare, le sentenze della prima sezione 27.9.2013 n. 42902, 3.10.2013 n. 9674, 23.9.2013 n. 46783, 14.2.2014 n. 484 e 29.9.2014 n. 1774.

(4) Art. 18-ter O.P. L. 26.7.1975 n. 354 - Limitazioni e controlli della corrispondenza

1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;
 b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
 c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di

ché per il detenuto nei confronti del quale è sospesa ex art. 41-bis l'applicazione delle normali regole di trattamento opererebbero, sì, il procedimento e la competenza individuati nell'art. 18-ter quanto al controllo e alle limitazioni alla corrispondenza; ma la riserva di giurisdizione non riguarderebbe ciò che non può essere qualificato come "corrispondenza". La ricezione della stampa, secondo la Cassazione, è altro, perché non si tratta della comunicazione interpersonale tra mittente e destinatario, bensì della trasmissione di pubblicazioni che contengono espressioni del pensiero di terze persone destinate alla generalità dei lettori, rispetto alle quali viene in rilievo non il diritto all'affettività del detenuto, da mantenersi anche attraverso comunicazioni scritte con le persone care, ma il diritto di informarsi e istruirsi. Aggiunge la Suprema Corte che, se è vero che l'art 18-ter concerne anche le limitazioni alla ricezione della stampa, gli ulteriori limiti previsti dall'art. 41-bis prevalgono in quanto esso deroga alla norma prevista per la generalità dei detenuti; e, peraltro, le regole introdotte dalla circolare ministeriale, collocandosi all'interno della limitazione degli "oggetti" ricevuti dall'esterno (lett. c) del comma 2-quater dell'art. 41-bis), non sopprimono il diritto del detenuto ad informarsi e studiare ma si limitano a sottoporre *«a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe»*, così da impedire al detenuto *«di effettuare*

procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;

b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.

4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.

6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.

scambi sospetti con familiari di libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo».

A tale orientamento si è uniformato anche il Tribunale di Sorveglianza di Perugia che, sulla sua base, ha annullato alcuni provvedimenti di disapplicazione emessi dallo stesso remittente in relazione alla circolare D.A.P. del 2014. Il cospicuo numero di uniformi decisioni della Corte di legittimità ha indotto, dunque, il giudice *a quo* ad imboccare la via obbligata della *quaestio* di legittimità costituzionale.

Ed in effetti questo è l'unico aspetto sul quale la Consulta asseconda il magistrato di sorveglianza, segnalando la palese infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato⁵. Né avrebbe potuto essere altrimenti, apparendo quantomeno bizzarra l'accusa, mossa al remittente da quest'ultima, di mirare ad "aggirare" l'orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla disapplicazione della circolare.

Il Giudice delle leggi concorda sulla correttezza della via seguita, ritenendo di anteporre alle valutazioni sulle questioni sollevate, tutte negative quanto alla denunciata violazione dei precetti costituzionali, una premessa: il tenore complessivo dell'ordinanza di remissione evidenzerebbe come il giudice *a quo* non dubiti della possibilità di introdurre limitazioni in materia di acquisizione e di scambio di libri e riviste da parte di detenuti in regime speciale, laddove ciò sia imposto da esigenze di ordine e sicurezza. Le sue censure investirebbero il *quomodo* di tali limitazioni, poiché a suo avviso esse non potrebbero venir disposte dall'amministrazione penitenziaria ma solo dal giudice con intervento modulato sui singoli casi, secondo le cadenze delineate dall'art. 18-ter O.P.

Ed allora vediamo le singole questioni e le risposte della Corte.

3. Le questioni sollevate

3.1 La violazione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e del diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.)

La Corte prende in esame per prime le questioni delle quali ritiene di apprezzare con immediatezza la non fondatezza: la violazione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), intesa nel suo significato passivo di diritto ad essere informati, e del diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.).

Il remittente aveva costruito il ragionamento come segue.

Del diritto ad essere informati è profonda espressione l'accesso ai libri, alle riviste e ai quotidiani, strumenti di ampia elaborazione ed approfondimento di ogni tema, in alcun modo equiparabile al mero accesso all'informazione mediante radio e televisione. Di qui i molti espliciti riferimenti contenuti nell'ordinamento penitenziario e nel regolamento di esecuzione alla libertà di scelta nell'accesso alle

(5) La sentenza in commento aggiunge ai riferimenti giurisprudenziali indicati dal remittente Cass. sez. I penale 22 settembre – 7 ottobre 2014 n. 41760, 16 ottobre – 1 dicembre 2014 n. 50158, 17 dicembre 2014 – 8 gennaio 2015 n. 314, 16 ottobre 2014 – 17 febbraio 2015 n. 6889.

letture che il detenuto preferisce⁶. Anche le fonti sovranazionali contengono numerosi presidi a garanzia del diritto in parola: si pensi alla Risoluzione ONU 30.8.1955 o alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa 11.1.2006 sulle regole penitenziarie europee minime.

Esiste, peraltro, la possibilità che dalla lettura dei contenuti della stampa, comunque intesa, derivi un pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto penitenziario o un pregiudizio alle esigenze investigative o di indagine o di prevenzione dei reati: l'ordinamento penitenziario prevede allora, all'art. 18-ter, uno strumento di bilanciamento della libertà dei detenuti ad essere informati con l'esigenza di prevenire tali pericoli: nei confronti di singoli detenuti o internati, per periodi determinati ed eventualmente prorogabili, possono essere disposte limitazioni di vario tipo con provvedimento dell'autorità giudiziaria (non dell'amministrazione)⁷.

Il detenuto che ha proposto reclamo al magistrato di sorveglianza nel caso di specie è destinatario di provvedimento che dispone il visto di controllo per tre mesi sulla stampa, oltre che sulla corrispondenza, già più volte prorogato. Essendo, tuttavia, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis, che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ha "carattere di specialità derogante", si prescinde, in questo caso, dalla competenza di cui all'art. 18-ter, dovendo soggiacere il detenuto al divieto di carattere generale, disposto dall'Autorità amministrativa con circolare, di ricevere direttamente libri e stampa dall'esterno. Ciò comprime

(6) L'ordinanza di remissione citava l'art 18 comma 6 O.P. ("i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione"), l'art. 19 comma 4 O.P. ("è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione"), nonché l'art. 14-quater O.P., che nel regolare il contenuto del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis per il detenuto responsabile di condotte negative, espressamente esclude limitazioni alla lettura di libri e periodici e prevede che non vi possano essere limitazioni nel possesso, acquisto e ricezione di oggetti premessi dal regolamento (tra cui certamente libri e riviste). L'art. 10 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000) consente il possesso da parte del detenuto di "oggetti di particolare valore morale o affettivo", purché di non consistente valore economico e non incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita dell'istituto: tra questi certamente sono ricompresi i libri e le riviste. Le limitazioni che, a mente dell'art. 14 Reg. Es., sono ammesse per motivate esigenze di sicurezza nei regimi detentivi differenziati previsti dall'O.P. (artt. 14-bis, 41-bis, 64), non valgono per libri e riviste (così essendo espressamente previsto dall'art. 14-quater, sopra richiamato, per il regime di cui all'art. 14.bis).

(7) Va ricordato che l'art. 18-ter è stato introdotto con legge 8 aprile 2004 n. 95 per ovviare alle numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che avevano ravvisato nei confronti del sistema italiano la violazione dell'art. 8 CEDU sul rispetto alla vita privata e familiare, in quanto il meccanismo di censura della corrispondenza delineato originariamente dall'art. 18 O.P. poggiava su base legale insufficiente, non essendo regolati né la durata delle misure di controllo della posta, né i motivi che potevano fondarle e non essendo indicate con sufficiente precisione modalità e ampiezza dell'esercizio del potere di censura. Di qui la creazione, nel 2004, di una norma ad hoc che ovviasse alle censure europee.

oggettivamente il suo diritto ad essere informato, senza che a tale limitazione di un diritto costituzionalmente garantito faccia fronte un corrispondente significativo incremento del bene costituito dalla necessità di evitare che il detenuto sottoposto a regime differenziato mantenga contatti illeciti con gli ambienti criminali esterni (ciò che costituisce la ragione di fondo delle previsioni dell'art. 41-bis O.P.).

Allo stesso modo, l'art. 41-bis, nell'interpretazione che ne dà il "diritto vivente", limita grandemente il diritto del detenuto allo studio, tutelato dagli artt. 33 e 34 Cost., che disegnano una scuola aperta a tutti e in grado di assicurare che anche le persone prive di mezzi possano raggiungere i più alti gradi negli studi. Diritto oggetto di specifico riconoscimento in ambito penitenziario⁸.

Il remittente individuava la limitazione ai due diritti costituzionalmente garantiti nella oggettiva e concreta compromissione del loro esercizio nell'ambito della realtà carceraria, ponendo in rilievo, però, soprattutto il tema della mancanza di un correlato incremento di tutela delle esigenze di sicurezza sottese al regime di 41-bis, già adeguatamente soddisfatte attraverso lo strumento di controllo previsto dall'art. 18-ter, modulabile sulla posizione soggettiva del singolo detenuto e non mero divieto efficace *erga omnes* e *sine die*, imposto senza specifica motivazione.

La risposta della Corte è tranchante ma, a nostro modesto avviso, parziale.

Il Giudice delle leggi ha buon gioco ad affermare, nella scia della giurisprudenza di legittimità, che la misura limitativa che l'amministrazione penitenziaria può adottare in forza dell'art. 41-bis O.P. non limita il diritto del detenuto in regime speciale a ricevere e tenere con sé le pubblicazioni prescelte, ma agisce unicamente sul canale di approvvigionamento di libri e riviste: al detenuto non è vietato in sé l'accesso alle letture preferite (al loro contenuto), dovendo egli semplicemente rivolgersi in via esclusiva all'istituto penitenziario per riceverle, poiché la facoltà di farsele spedire direttamente dai propri familiari si presta al rischio che le pubblicazioni divengano veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno. Eventuali lungaggini e inefficienze nella risposta alle richieste del detenuto da parte dell'amministrazione penitenziaria non rilevano ai fini del sindacato di legittimità costituzionale, in quanto non si è in presenza di un deficit della norma ma di un difetto nella sua applicazione. Difetto che non deve tradursi, però, in una negazione surrettizia del diritto: imponendo al detenuto di avvalersi unicamente del circuito penitenziario per l'acquisizione di libri e stampa l'amministrazione assume l'impegno di fornire un servizio efficiente, ossia di procurare al detenuto tutti i quotidiani, i libri e le riviste richiesti in un tempo ragionevole, pena l'intervento del magistrato di sorveglianza nella sua funzione di controllo.

Questo essendo il distillato della decisione sul punto, sembrerebbe esservi poco, in linea generale, da obiettare: in un mondo perfetto, alla introduzione di regole quali quelle previste dalla circolare D.A.P. 8845/2011, ripristinate con la successiva 3701/14, avrebbe dovuto seguire un rafforzamento dei circuiti di distribuzione di

(8) Artt. 15 e 19 O.P., art. 44 Reg. Es..

libri e stampa nelle carceri (segnatamente, le c.d. imprese di mantenimento o il personale delegato dalle direzioni degli istituti).

Al di là della facile e triste ironia sulla lontananza del pianeta carcere dalla stella della perfezione, chi vive la realtà dei meccanismi della detenzione (anche quella ordinaria, a maggior ragione quella dei circuiti speciali o del regime di 41-bis) non può non percepire la soluzione della sentenza in commento (anche) quale esercizio di ottimismo poco giustificato; a partire dal rilievo per cui gli effetti legati alla “burocratizzazione” dei canali di rifornimento delle pubblicazioni sarebbero “indiretti” e “marginali”.

Il carcere è, purtroppo, il luogo dell’attesa perenne, dell’istanza inoltrata all’ufficio sbagliato, della risposta che non arriva, della rigidità di procedure sclerotizzate, spesso impermeabili anche alle più banali evoluzioni tecnologiche; è il regno delle barriere non solo verso l’esterno ma talvolta verso la logica. Ciò, si badi, spesso a prescindere dalla buona volontà e dall’impegno degli operatori di polizia penitenziaria (peraltro in perenne carenza di organico) e del volontariato: l’ostacolo, il problema, l’intoppo sono i nodi naturali dell’intreccio complesso fra norme di procedura, cautele di sicurezza, regolamenti e limiti degli esseri umani.

Resta, in ogni caso, in sospeso ed irrisolto (deve immaginarsi, perché ritenuto assorbito dalla constatata insussistenza della denunciata lesione del diritto) il profilo, pur chiaramente indicato dal remittente tra i motivi di censura, della sproporzione tra la soluzione di un divieto indiscriminato, generale e tendenzialmente perenne, imposto dall’amministrazione, e l’obiettivo di prevenire contatti illeciti con l’esterno del detenuto, già raggiunto dal visto di controllo del magistrato.

Peraltro, la necessità di un bilanciamento fra decremento nella protezione di diritti fondamentali ed incremento di tutela di interessi di pari rango era posta dal giudice *a quo* a parametro fondamentale di tutte le questioni sollevate, sulla scorta di importanti arresti della Corte costituzionale.

Con la sentenza n. 143/2013 la Consulta, accogliendo una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 41-bis O.P. nella parte in cui limitava i colloqui visivi e telefonici con i difensori, ha affermato che *«non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango»*. Con la sentenza n. 135/2013 la Corte aveva, del resto, segnalato che *«l’estensione e la portata dei diritti dei detenuti può subire restrizioni di vario genere unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere. In assenza di tali esigenze, la limitazione acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l’art. 27 co.3 Cost.»*.

In aggiunta, ricordiamo quanto affermato dalla Corte già con la sentenza n. 351/96: con il regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. *«non possono disporsi misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l’ordine o la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento»*.

Ci si rende conto che il terreno è accidentato, ma appare legittimo chiedersi che ne sia stato del richiamo alla concretezza dell'esigenza di sicurezza da tutelare con misure correlate al regime differenziato. Il terreno presenta ruvidità connesse al ruolo di vero e proprio moloch della difesa del consesso civile dalla criminalità organizzata assunto dal regime di 41-bis, trasformatosi, nel tempo, *«da misura temporanea a regime penitenziario immanente, perché immanente è considerata la criminalità organizzata. Un'emergenza quotidiana - vero e proprio ossimoro giuridico - che regge tutte le presunzioni legali di pericolosità dei suoi affiliati»*⁹.

Non si può non rimanere perplessi nel constatare che la circolare n. 8845/11, come riportato anche nella sentenza in commento, segnalava in premessa che *«l'iniziativa prendeva le mosse dall'avvenuto accertamento di come un detenuto fosse riuscito ad eludere il visto di censura sulla corrispondenza scambiando con i familiari liberi, riviste e voluminosi atti giudiziari contenenti messaggi criptati, difficilmente individuabile dal personale addetto al controllo anche per la mole degli scritti da verificare»*.

Colpirne cento per causa di uno, si potrebbe dire. Se non fosse che i detenuti in regime di 41-bis sono ben più di cento¹⁰. E se non fosse che, al di là del pericolo astratto (innegabile) correlato alla possibilità che il detenuto riceva e/o invii messaggi all'esterno attraverso libri o riviste non adeguatamente controllati dal personale preposto, il sistema che, indirettamente, è avallato da una pronuncia come quella in commento pare sfiduciare la magistratura di sorveglianza e la sua funzione di controllo e verifica della progressione, in concreto, del percorso del detenuto. Ed è forte la sensazione che questa sentenza, nella scia delle precedenti e, probabilmente, quale testa di ponte per quelle che verranno¹¹, sia portatrice di un messaggio, come la bottiglia del naufrago: il 41-bis regge; deve rimanere, granitico anche nelle sue implicazioni periferiche (ma che tanto incidono, in profondità, sui diritti e sulla dignità delle persone detenute), a presidio della lotta senza quartiere alla criminalità organizzata, senza se e senza ma.

Rimane una domanda: posto che tutti noi aspiriamo alla più rapida e definitiva sconfitta di tutte le mafie, uno Stato democratico deve necessariamente sacrificare i diritti umani e, ancora prima, la dignità delle persone (già raggiunte, quasi sempre, da condanne pesantissime e destinate a trascorrere in carcere la maggior parte, o spesso l'interezza, delle loro vite) per dirsi garante della sicurezza e dell'ordine sociale?

(9) Così Andrea Pugiotto, «I nodi da sciogliere del 41-bis», Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2017.

(10) Erano 729 al 31.12.2015 (dato fornito dal D.A.P. alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, inserito nel rapporto sul regime detentivo speciale dell'aprile 2016).

(11) Con ordinanza depositata il 10 maggio 2017 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato nuova questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis in relazione al divieto assoluto di cottura dei cibi imposto dall'amministrazione penitenziaria.

3.2 La violazione della libertà della corrispondenza (art. 15 Cost.)

Anche la censura di violazione della libertà della corrispondenza è disattesa dalla Corte.

Viene contestato l'assunto di base del mittente: quello dell'appartenenza della trasmissione di libri, quotidiani e riviste all'area coperta dalla riserva di giurisdizione ex art. 15 Cost.. Semplificando, si dice, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che un libro "non è corrispondenza".

La Corte, in realtà, dà atto, come il giudice *a quo*, che le comunicazioni tutelate dalla norma costituzionale non sono esaurite dalla "corrispondenza" in senso proprio, poiché l'art. 15 parla di "libertà e segretezza della corrispondenza *e di ogni altra forma di comunicazione*"; riconosce, tuttavia, al libro e alle pubblicazioni in genere unicamente la natura di mezzo di diffusione del pensiero del suo autore ad un numero indeterminato di persone, ma non quella di veicolo di comunicazione di un pensiero proprio del mittente indirizzato in modo specifico ed esclusivo al destinatario.

Nella parte iniziale di questo contributo avevamo lasciato in sospeso una domanda (par. 2.2): ci si chiedeva fino a che punto fosse stata colta la prospettiva del mittente sul significato che può avere un libro e che assume la possibilità di riceverlo o trasmetterlo ai propri familiari. Le parole dell'ordinanza indicavano una convinzione precisa: *«mediante un libro (...) può evidentemente assolversi la necessità di far conoscere uno stato d'animo, di veicolare un messaggio di vicinanza, di condividere una certa urgenza emotiva, di manlevare in concreto il detenuto dalle spese dell'acquisto di in testo manifestandogli così il sostegno familiare, oppure anche, naturalmente, di interpolare nel testo messaggi affettuosi o di riflessione, oppure invece criptici o addirittura francamente rivolti a trasmettere informazioni od ordini Si tratta, appunto, di un flusso comunicativo che in nulla differisce da quello ordinariamente esaminato dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 18-ter, il magistrato di sorveglianza nel caso di detenuto con posizione giuridica analoga a quella del reclamante, nelle epistole che i detenuti trasmettono e ricevono dall'esterno»*.

La Corte dichiara l'impossibilità di aderire a tale tesi, osservando che *«se essa fosse fondata, si dovrebbe riconoscere alla persona detenuta, in nome della libertà della corrispondenza, il diritto di scambiare con l'esterno, senza alcuna restrizione quali-quantitativa, fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento limitativo dell'autorità giudiziaria – non soltanto libri o riviste ma qualsiasi tipo di oggetto. (...) qualsiasi oggetto si presta astrattamente ad assumere – per effetto di una precedente convenzione, per la sua valenza simbolica intrinseca o semplicemente per i rapporti interpersonali tra le parti – un determinato significato comunicativo»*. Dunque qualsiasi oggetto potrebbe fungere da veicolo di comunicazione potendo essere sussunto nell'ampia formula dell'art. 15 Cost. e così prospettandosi una indiscriminata libertà di circolazione dei beni fra carcere ed esterno. Segue un'articolata riflessione sulla necessità e legittimità che lo stato di detenzione comporti limitazioni ai diritti costituzionali del detenuto:

dall'inserimento in una struttura carceraria non può non conseguire l'esclusione di un'illimitata libertà del detenuto di ricevere e scambiare "oggetti".

Ma il punto è proprio questo: come può un libro essere considerato un oggetto come ogni altro?

L'ordinanza di rimessione affermava, crediamo, l'opposto. Il già sopra richiamato passaggio (v. pag. 4) sul valore del rapporto fisico con un libro che sia stato letto o anche solo scelto da una persona cara non evoca certo solo l'aspetto materiale dell'"oggetto libro" ma anche, e soprattutto, il significato del regalare o procurare *quel* libro, di *quell'* autore, che ha *quel* contenuto: si pensa che leggere, per esempio, della sopravvivenza di un amore alle avversità della vita (Gabriel Garcia Marquez?), della lotta contro un male oscuro (Melville?), del rapporto di un padre con il figlio (Svevo?) perché si è ricevuto un romanzo da un amore, da un amico, da un figlio, possa aiutare a crescere, migliorare come esseri umani e fare ritorno alla società, quando sarà il momento, con una ricchezza nuova e utile (art. 27 Cost.).

Per questo, pensiamo, un muro invalicabile elevato ad impedire la trasmissione di libri o pubblicazioni tra il detenuto e i prossimi congiunti appariva al giudice *a quo* in contrasto con l'art. 15 della Costituzione. Forse il giudice delle leggi, nello statuire il contrario senza aprire neppure la strada ad un'interpretazione diversa dell'art. 41-bis co. 2 quater lett. c), in linea con quella imprescindibile esigenza di tutela dei diritti fondamentali che pure viene riaffermata, ha perso una buona occasione per dare concretezza ai principi già più volte ribaditi: «*chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte delle libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua libertà individuale*»: sentenze n. 20/2017 e n. 349/1993.

E questa è forse, ancora, un'occasione perduta per consentire il riaffermarsi del primato della giurisdizione nella sua più ampia estensione nella fase dell'esecuzione della pena, preoccupazione che pareva non essere estranea al giudice delle leggi fin dal lontano 1996: "*la Corte non ignora che, nei fatti, il contenuto dei decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-bis corrisponde spesso ad uno schema comune, tanto che, per ciò che riguarda le misure disposte, si è in presenza di una sorta di regolamentazione derogatoria di carattere generale, di cui si decide l'applicazione ai singoli detenuti, più che di provvedimenti singoli volta per volta autonomamente determinati nel loro contenuto dispositivo: il che concorre, evidentemente, ad allontanare l'attenzione dalla specificità dei singoli casi, per concentrarla sulle scelte di carattere quasi normativo effettuate dall'amministrazione penitenziaria attraverso i provvedimenti in questione*" (sentenza n.351/1996).

3.3 La violazione degli artt. 117 Cost., 3 e 8 CEDU

Non poteva avere diverso destino, stante la chiara posizione assunta dalla Corte, l'ultimo profilo di censura sollevato dal remittente, il quale, inquadrando il tema

anche in una prospettiva sovranazionale, prendeva le mosse dalla constatazione che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sempre "salvato" il regime dell'art. 41-bis, ritenendolo giustificato da speciali esigenze di sicurezza; ma ha più volte stigmatizzato il contrasto tra singole disposizioni ed il diritto al mantenimento delle relazioni affettive¹², affermando la necessità che le restrizioni imposte dal regime speciale, legittime in quanto previste dalla legge, siano proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, che è quello di impedire collegamenti di detenuti per reati di criminalità organizzata particolarmente gravi con gruppi criminali all'esterno (v., tra le altre, Messina c. Italia, 28.9.2000). La proporzione, in concreto, non potrebbe che essere valutata dall'A.G.: l'art. 18-ter O.P. prevede, appunto, un obbligo specifico di motivazione circa la limitazione che il magistrato ritiene necessaria e contiene un limite temporale stringente, salvo proroghe comunque autonomamente motivate; dunque l'art. 41-bis, nell'interpretazione del diritto vivente, sembra porsi in contrasto con l'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo all'art. 8 CEDU, che nei confronti del detenuto in regime differenziato tutela «una estrinsecazione della socialità residua», «una residua epifania della propria vita privata e familiare» (pressoché annullata dal gravoso regime del 41-bis) qual è lo scambio di libri e stampa con i propri familiari: «un lacerto di socialità peculiarmente prezioso».

Bollato come incongruo rispetto alla prospettiva del remittente, il richiamo all'art. 3 CEDU (in effetti non specificamente motivato quanto alla correlazione del caso in esame con la nozione di trattamento inumano o degradante, vietato in modo assoluto dalla norma convenzionale), la Corte evoca, rispetto alla seconda norma interposta richiamata, l'art. 8, il paragrafo 2 dello stesso articolo: norma che esplicita come il diritto di cui al paragrafo 1 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza) non sia assoluto, essendo consentite ingerenze della «pubblica autorità», a tre condizioni: che l'ingerenza sia prevista dalla legge; che persegua uno degli scopi legittimi indicati («la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione di diritti e delle libertà altrui»); che sia «necessaria», «in una società democratica», per il raggiungimento di quegli scopi.

La limitazione dei canali di ricezione della stampa e il divieto di trasmetterla all'esterno non inibiscono, secondo la Corte, le relazioni affettive del detenuto sottoposto a 41-bis, sia per la già affermata impossibilità di qualificare lo scambio di libri e riviste come "corrispondenza", sia per il rapporto intercorrente tra l'art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c) e l'art. 18-ter O.P. La prima norma indica le ragioni per le quali l'amministrazione penitenziaria può esercitare il potere di disporre le limitazioni in parola in modo più specifico di quanto non faccia l'art.

(12) Il remittente citava le sentenze Diana c. Italia, 15.11.1996, Domenichini c. Italia, 15.11.1996, Rinzivillo c. Italia, 21.12.2000, Natoli c. Italia, 9.1.2001, Di Giovine c. Italia, 20.7.2001, che hanno condotto il legislatore italiano ad introdurre la disposizione dell'art. 18-ter O.P.

18-ter (introdotto al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla giurisprudenza europea sul visto di controllo), che usa formule più ampie rispetto al puntuale riferimento contenuto nell'art. 41-bis (sintetizzando) alla particolare pericolosità della criminalità organizzata.

Né, del resto, si potrebbe rimproverare al legislatore italiano di avere utilizzato nella previsione della lettera c) dell'art. 41-bis co. 2-quater espressioni generiche come "beni" o "oggetti", essendo del tutto ragionevole la scelta di non operare una elencazione minuta e casistica, che sconterebbe il rischio della lacuna.

Essendo la durata della misura limitativa non infinita ma modellata su quella propria del regime speciale e sussistendo, per la Corte, il requisito della proporzionalità rispetto allo scopo, la questione viene dichiarata, come le altre, infondata.

La soluzione non stupisce, poiché è un dato di fatto che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come la sentenza in commento non manca di osservare, sia granitica nel negare che restrizioni legate al regime detentivo speciale anche molto più gravi e incisive di quella in discussione risultino lesive dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU¹³.

Non riusciamo ad esimerci, tuttavia, da un rilievo rispetto al tema della durata: l'art. 41-bis co. 2 bis O.P. prevede che il provvedimento del Ministro della giustizia che impone il regime speciale abbia durata di 4 anni, prorogabili, senza che vi sia limite al numero di volte, per successivi periodi di due anni. Il doveroso richiamo a un dato di realtà impone di considerare che esistono in Italia detenuti sottoposti al regime anche da venti – venticinque anni, o che lo sono stati in passato per simili periodi¹⁴. Considerato che l'efficacia della circolare ministeriale è sostanzialmente illimitata, fino a nuove disposizioni, sembra difficile affermare il requisito della proporzione rispetto allo scopo.

4. Una (temporanea) conclusione

Non può finire qui.

Una lettura politica della decisione commentata viene istintiva; è consegnato il messaggio rassicurante di uno Stato che non concede nulla ai mafiosi: ciò, peraltro, che parte cospicua della società vuol sentirsi dire (si pensi alle reazioni scomposte seguite, pochi giorni dopo il deposito di questa sentenza, alla pronuncia della Cassazione di annullamento per difetto di motivazione della decisione negativa del Tribunale di sorveglianza di Bologna sulla detenzione domiciliare di Riina).

(13) Le pronunce in tal senso sono numerose, a partire da *Labita c. Italia*, Grande Camera, 2 aprile 2000 e *Indelicato c. Italia*, 18 ottobre 2001; poi, tra le tante, *Montani c. Italia*, 19 gennaio 2010 ed *Enea c. Italia*, Grande Camera, 17 settembre 2009, citate dalla Corte; recentemente, *Paolello c. Italia*, 24 settembre 2015.

(14) Per uno studio sull'ergastolo nel contesto europeo, nell'ambito del quale sono state esaminate, attraverso questionari somministrati ai detenuti italiani, anche le posizioni di soggetti sottoposti per lunghi periodi a 41-bis, si veda Davide Galliani, *La concretezza della detenzione senza scampo*, in appendice a Carmelo Musumeci – Andrea Pugiotto, *Gli ergastolani senza scampo*, Editoriale Scientifica, 2016, pag. 181.

Rimane l'evidenza di un regime detentivo che, per la rigidità di alcune prescrizioni percepite dai detenuti come incomprensibili, vessatorie e fortemente punitive¹⁵, non appare conciliabile con la funzione costituzionale della pena, ed è segnalato da tempo e da più parti (la dottrina pressoché unanime, l'avvocatura, le associazioni per i diritti umani) come gravemente lesivo dei diritti fondamentali della persona¹⁶. Dall'importante lavoro degli Stati Generali sull'esecuzione penale (il lungo percorso di riflessione voluto dal Ministro della giustizia, durato circa un anno, tra il 2015 e il 2016) sono pervenute dettagliate indicazioni, richiamate nel documento finale¹⁷, circa i punti sui quali sarebbe «estremamente opportuna una rimediazione del legislatore».

Vorremmo che anche questo messaggio giungesse a destinazione.

(15) Cfr. Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato (XVII legislatura), rapporto sul regime detentivo speciale - Indagine conoscitiva sul 41-bis (aprile 2016), par. 3.2: visite alle sezioni dove sono presenti detenuti sottoposti al regime speciale, pag. 54.

(16) L'Unione delle Camere Penali Italiane protesta da sempre, e con più vigore dall'anno 2008 in occasione della proposta di radicalizzazione del regime speciale, poi approvata, contro le inumane condizioni dei detenuti in 41-bis; si veda l'intervento del 26 novembre 2013 sulla vicenda di Bernardo Provenzano, http://www.camerepenali.it/cat/5743/il_rispetto_della_legalità_rende_lo_stato_più_forte_d_ella_criminalità.html

Da ultimo, sulla vicenda Riina:

http://www.camerepenali.it/cat/8491/lintervento_dellavv_rinaldo_romanelli_a_skytg24_sul_caso_riina.html

(17) Parte Quarta, par. 5.1

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page;jsessionid=u2R1cHCJQOdXqNu8b5RY2UHq?previousPage=mg_2_19